COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
PROVINCIA DI MILANO

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE
N. 6 DEL 18/01/2017

OGGETTO: I.U.C.-DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI TASI E DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO DI IMPOSTA 2017

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno 2017 addi' 18 del mese di Gennaio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati convocati alla seduta il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Villa Alberto	Sindaco	SI
Maida Simone	Consigliere	SI
Radaelli Carla	Consigliere	SI
Lobosco Antonio Rocco	Consigliere	SI
Di Rito Giuliana	Vice Sindaco	SI
Giardina Salvatore	Consigliere	SI
Marchesi Angelo Enrico	Presidente del Consiglio Comunale	SI
Ambrosoni Marco	Consigliere	NO
Paolino Silvana	Consigliere	SI
Fiocchi Chiara	Consigliere	SI
Fondrini Filippo	Vice Presidente Consiglio Comunale	SI
Maggioni Daniela	Consigliere	SI
Monti Manola Ottavia	Consigliere	SI

Consiglieri Presenti n. 12 - Consiglieri Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale
Dr. Ferlisi Salvatore
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Sig. Marchesi Angelo Enrico
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: **I.U.C.-DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI TASI E DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO DI IMPOSTA 2017**

Come richiesto all'inizio della seduta ed accordato dal Presidente del Consiglio, l'Assessore (esterno) al Bilancio – Berneri Appio legge il punto n. 6) iscritto all'o.d.g. e prosegue nell'illustrazione dei punti collegati all'approvazione del Bilancio 2017/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. n.16/2014, convertito in Legge 2 maggio 2014, n.68, dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. legge finanziaria 2015), e dalla Legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge finanziaria 2016):

- comma 639: "*(omissis) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (omissis);*
- comma 669: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- comma 671: "*La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669*;
- comma 675: "*La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214*";
- comma 676: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";
- comma 640: "*L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677*";
- comma 677: "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (omissis)*";

- comma 678: "*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (omissis) l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (omissis). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento*";
- comma 679: "*Il comune con regolamento (omissis) può prevedere riduzioni ed esenzioni (omissis)*;
- comma 681: "*(omissis) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (omissis)*";
- comma 682: "*Con regolamento (omissis) il comune determina (omissis) per quanto riguarda la TASI (omissis) la disciplina delle riduzioni (omissis); l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*";

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2014, successivamente modificato dalla deliberazione di C.C. n.24 del 30/09/2014 e dalla deliberazione di C.C. n. 3 del 12/04/2016:

- TASI art.3: annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- TASI art.8: le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati ai sensi del precedente articolo TASI 3 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- TASI art.8: il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni;

RICHIAMATO l'art.9-*bis* della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, che ha disposto che *a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,* e che su tale unità immobiliare, *le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che prevede che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

ATTESO che il Comune di Pessano con Bornago, per l'anno di imposta 2015 e 2016, non ha deliberato alcuna maggiorazione TASI;

ATTESO che a partire dall'anno di imposta 2016 l'abitazione principale, e relative pertinenze, purché non accatastata in A/1, A/8 e A/9, è esclusa dall'imponibilità TASI, per cui in questa sede non è necessario deliberare o, comunque, confermare le detrazioni da applicare alle abitazioni principali non classificate in A/1, A/8 e A/9, posto che per quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 non sono mai state concesse detrazioni di alcun tipo;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 5 assunta in questa seduta del 18/01/2017 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno di imposta 2017;

ACCERTATO che:
- la definizione delle aliquote TASI, per come individuate nel dispositivo della presente deliberazione, è conforme al dettato normativo dell'articolo 1, commi 640-677, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208;
- la definizione delle aliquote TASI è conforme ai servizi indivisibili ed i relativi costi individuati, per i quali si prevede un grado di copertura del 33,14%;

CONSIDERATO altresì:
- il vigente sistema di alimentazione e distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- il vigente sistema dei trasferimenti erariali;
- che le aliquote come di seguito determinate sono necessarie per garantire gli equilibri di bilancio;
- il comma 3 dell'art.193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.1, comma 444, della Legge n.228/2012, stabilisce che: "*per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2*" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;

RICHIAMATA la Legge 11 dicembre 2016, art.1, comma 454, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 al 28/02/2017;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato;

DATO CORSO ad ampia discussione con l'intervento dei Consiglieri di Minoranza e Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti;

Il Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione il punto, come segue:

Presenti n. 12 Consiglieri di cui votanti n. 12,

con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei cons.ri Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Governa il futuro", legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di determinare i seguenti servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 2017
Viabilità, circolazione stradale servizi connessi	Euro 93.137,00-
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Euro 386.000,00-
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Euro 283.336,00-
Servizio necroscopico e cimiteriale	Euro 102.761,00-
Totale	Euro 865.234,00-

2) Di determinare, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote TASI, confermative di quanto deliberato per l'anno di imposta 2016:

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall'art.5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all'abitazione principale per come previste dall'articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all'art.9-*bis* della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, non classificate nelle categorie catastali A/1-A8-A/9:
Esenti *ope legis*

Abitazione principale e pertinenze ammesse per come definite dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC, assimilazioni all'abitazione principale per come previste dall'articolo 10 del vigente Regolamento IMU, unità immobiliare di cui all'art.9-*bis* della Legge 23 maggio 2014, n.80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47, e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica:
Esenti *ope legis*

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:
Esenti *ope legis*

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate in categoria catastale A/1-A/8-A/9:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.l regolamento IMU):
Esenti *ope legis*

Immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, classificati in categoria catastale A/1-A/8-A/9 (art.11, c.1, lett.l regolamento IMU):
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977:
Esenti *ope legis*

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Aree edificabili per come definite dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

Immobili di proprietà comunale ubicati all'interno del proprio territorio:
Aliquota: 0 x mille (zeropermille)

Altri fabbricati per come definiti dall'art. 5 TASI del vigente Regolamento IUC:
Aliquota: 1 x mille (unopermille)

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/01/2017;

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa;

5) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Zucconelli.

****

Vista la richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dà corso alla votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

ESSENDO presenti n. 12 Consiglieri di cui votanti n. 12,

con voti favorevoli n. 9, voti contrari n.3 (dei cons.ri Fiocchi C., Fondrini F. e Maggioni D. del gruppo di minoranza "Governa il futuro", legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 76**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **I.U.C.-DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI TASI E DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO DI IMPOSTA 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/12/2016

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Copia
Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n. 8 facciate e n. 1 tavole/allegati separati

IL PRESIDENTE
F.to Marchesi Angelo Enrico

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Ferlisi Salvatore

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/02/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Pessano con Bornago, lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Ferlisi Salvatore

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pessano con Bornago, lì 02/02/2017

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (Prov. Milano)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ferlisi Salvatore

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 in data 13/02/2017 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Pessano con Bornago, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ferlisi Salvatore